

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA**

**Sez. I BIS**

**Ricorso n. 12093/2017**

Nell'interesse del sig. sig. Antonio Cocchia, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Carcione (C.F. CRCMGR76S46I199H, PEC mariagraziacarcione@ordineavvocatiroma.org, FAX 06697634240) e nel suo studio elettivamente domiciliato in Roma, via Bocca di Leone, 78

**contro**

Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

**Per l'annullamento, previa sospensione**

- del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, prot. n. 166 del 29/09/2017, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.V.V.F. in quanto nei suoi confronti la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio: “*Deficit statura (cm 162,7). D.M. n. 78, dell'11/03/2008, art. 1 comma 1 D.P.C.M. 22/07/1987, n. 411, art. 3, c. 2*”;

**e ove occorra**

- del decreto del Ministero dell'Interno dell'11 marzo 2008 n. 78, recante Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- del D.P.C.M. del 22 luglio 1987 n. 411;
- del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 814 posti, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco, indetto dal Ministero dell'Interno con D.M. 6 novembre 2008, n. 5140;
- della graduatoria generale di merito pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/25 del 16 luglio 2010;
- di tutta la documentazione connessa e conseguente ai provvedimenti impugnati

## **SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO:**

### **A. Illegittimità del provvedimento per violazione della Legge 12 gennaio 2015, n. 2 e del d.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015.**

Il provvedimento impugnato è illegittimo per errata applicazione della legge. La legge 12 gennaio 2015, n. 2 (Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco) ha eliminato il requisito dell'altezza. Detto requisito, previsto dall'articolo 587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è stato sostituito con parametri atti a valutare l'idoneità fisica del candidato al servizio.

### **B. In via subordinata richiesta di verifica ex art. 19 e 66 c.p.a. e s.m.i.**

Il ricorrente è perfettamente idoneo allo svolgimento del servizio di vigili del fuoco, alla luce dei parametri previsti dal D.P.R. 207/2015.

La circostanza è confermata da una visita medica effettuata presso altra struttura pubblica. Pertanto, qualora il TAR Lazio non voglia decidere la controversia con una sentenza in forma semplificata, si chiede, in via subordinata, di voler disporre una verifica secondo quanto previsto dagli art. 19 e 66 del c.p.a. secondo i parametri di cui al D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207

### **C. Illegittimità degli atti impugnati per disparità di trattamento.**

Il sig. Cocchia risulta iscritto nei quadri del personale in servizio discontinuo del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Avellino con provvedimento n. 3650 del 13 febbraio 2009. Il ricorrente ha dovuto sostenere le visite mediche al fine di accertare il possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica previsti dal regolamento compreso anche il requisito dell'altezza.

A seguito di detti accertamenti, il sig. Cocchia è risultato idoneo allo svolgimento del servizio discontinuo. E' illegittimo, dunque, che il ricorrente risulti idoneo per lo svolgimento del servizio discontinuo e non idoneo per lo svolgimento dell'identico servizio nel ruolo nazionale dei Vigili del fuoco.

**CONCLUSIONI:**

“Voglia Codesto Ecc.mo Collegio annullare, previa sospensione, il decreto impugnato. In via subordinata, si chiede di disporre una verifica come previsto dagli art. 19 e 66 D.lvo 104/2010 secondo i parametri di cui al D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, al fine di consentire al ricorrente la ripetizione della prova in oggetto. Si chiede nelle more della definizione del presente giudizio che Codesto Ecc.mo Collegio ordini all'amministrazione di assumere con riserva il ricorrente. Con condanna dell'amministrazione resistente al pagamento di tutte le spese processuali”

**CONTROINTERESSATI:**

Sono controinteressati tutti coloro che nella graduatoria generale di merito pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/25 del 16 luglio 2010 ricoprono una posizione successiva a quella del sig. Antonio Cocchia.

\* \* \*

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 14/3/2019, n. 3411/2019, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.